



PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE PUNTUALE 2022

RAPPORTO AMBIENTALE

prima adozione D.C.C. n. ____ dd. ____ / ____ / ____

seconda adozione D.C.C. n. ____ dd. ____ / ____ / ____

entrata in vigore D.C.C. n. ____ dd. ____ / ____ / ____

Progettista

Arch. Gabriella Daldoss

Collaboratori

Dott. pianificatore territoriale Cesare Benedetti

Indice

Premessa	1
Quadro di riferimento e ambito di applicazione	2
Rapporto ambientale	4
Riflessioni conclusive	6

PREMESSA

La presente Verifica è stata redatta con la finalità di accompagnare le scelte pianificatorie al fine di assicurare la coerenza con il complesso sistema di valori ambientali che contraddistinguono il territorio oggetto di indagine.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBITO DI APPLICAZIONE

LA DIRETTIVA EUROPEA

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CEE, Direttiva che ha come obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire ad integrare, mediante considerazioni ambientali, l'atto di elaborazione e di adozione di piani e programmi.

Tale Direttiva infatti assicura la verifica della corrispondenza tra gli obiettivi del piano o del programma e gli indirizzi strategici che permettono il perseguimento dello sviluppo sostenibile dei territori.

Attraverso questa verifica è dunque possibile traghettare gli interessi particolari e gli ambiti settoriali della pianificazione, includendo nelle scelte di pianificazione locale criteri di matrice ambientale che incidono in termini decisionali in contesti territoriali più ampi - debordanti i confini amministrativi - abbracciando trasversalmente differenti settori dell'economia e dello sviluppo "umano" di un territorio.

Con questo principio, l'ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda l'elaborazione o la modifica dei piani o programmi suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente, tra i quali i piani afferenti la pianificazione e la programmazione territoriale urbanistica prodotti per la risoluzione degli "interessi particolari".

IL QUADRO NORMATIVO PROVINCIALE

La valutazione ambientale strategica, in Provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in particolare dall'articolo 11, commi 1 e 5, nonché dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. come modificato dal successivo D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31. La procedura di valutazione prevista per i piani regolatori è denominata "rendicontazione urbanistica" ed ha lo scopo di verificare la coerenza delle azioni promosse dagli strumenti urbanistici locali con il quadro delle strategie delineate dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP e PTC).

Con l'entrata in vigore della L.P. 15 del 4 agosto numero 15, viene introdotta all'Art.3 comma 1, lett. h) la definizione di Rapporto Ambientale, che lo definisce come *"parte della documentazione del piano territoriale della comunità (PTC) e del PRG contenente le informazioni prescritte dal regolamento sulla valutazione strategica dei piani, relative in particolare agli effetti significativi che l'attuazione dello strumento di pianificazione del territorio proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, gli elementi finalizzati alla verifica di coerenza con il piano urbanistico provinciale (PUP) e le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del PTC o del PRG"*.

L'art.20 della stessa legge prescrive, al primo comma, che *"Nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente."*

Al secondo comma dello stesso articolo, invece, si prescrive che *la valutazione contenuta all'interno del Rapporto "integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell'elaborazione e nell'adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Nel caso dei PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati, del PUP."*

Con riferimento alle disposizioni previste dall'Art.20 della L.P. 15/2015 sopra riportate e alle variazioni normative e cartografiche presentate con la presente Variante, la redazione del rapporto ambientale si rende necessaria al fine di:

1. inquadrare le principali azioni previste dalla Variante al PRG del comune di Amblar-Don;
2. verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto al quadro pianificatorio sovraordinato, in particolare rispetto al PUP e la Carta di Sintesi della Pericolosità;
3. Verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto alle recenti disposizioni in materia di consumo di suolo introdotte dall'art. 18 della L.P. 15/2015.

La redazione del rapporto ambientale è previsto inoltre nel caso in cui le opere oggetto di variante urbanistica:

- I. interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (ZPS - Zone di protezione speciale) e richiedono la redazione della Valutazione di Incidenza;
- II. riguardano opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale VIA;
- III. comportano l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP;
- IV. comportano la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;

Il presente Rapporto ambientale, anche in virtù degli obiettivi di suddetta variante, risponde puntualmente alle voci 1), 2) e 3) del primo elenco.

RAPPORTO AMBIENTALE

1. INQUADRAMENTO DELLE PRINCIPALI AZIONI PROPOSTE DALLA VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI AMBLAR-DON E DETERMINAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

In relazione ai probabili effetti ambientali connessi alle azioni previste dalla presente Variante 2021 al PRG, non si ravvisano ricadute sul sistema di valori ambientali espressi dal territorio oggetto di indagine.

La presente Variante al P.R.G. del comune di Amblar Don ha infatti il compito, come riportato in relazione, di aggiornare alcuni elementi normativi ai sensi della Legge urbanistica provinciale 15/2015 e della L.P. 6/2020.

Le principali integrazioni, avvenute per stralci nelle N.T.A. di Piano, riguardano i seguenti temi:

- aggiornamento delle N.T.A. alle modifiche introdotte a seguito dell'entrata in vigore della Carta di Sintesi della Pericolosità;

Inoltre è stata inserita una variazione puntuale alla cartografia di piano per il territorio di Don su indicazione dell'amministrazione.

Entrando nel merito della variazione cartografica, si indicano i dati di massima nella tabella sottostante.

Cod.	C.C.	p.ed	Area	DES_VIG	DES_VAR	NOTE
V01	Don	.78	188mq	Area residenziale di completo	Area per la viabilità locale di progetto e introduzione specifico riferimento normativo puntuale (Art.14, comma5)	Variante resa necessaria in quanto l'edificio si trova su un incrocio stradale.

Alla luce delle osservazioni si può affermare che la presente variante non presenta particolari elementi che possano incidere sulle tematiche ambientali e i loro equilibri.

2. COERENZA DELLE SCELTE URBANISTICHE RISPETTO AL QUADRO PIANIFICATORIO SOVRAORDINATO, IN PARTICOLARE RISPETTO AL PUP E LA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ

Piano Urbanistico Provinciale

La variante in oggetto tratta interventi che non alterano le previsioni contenute nella pianificazione vigente senza apportare trasformazioni sostanziali, né necessari adeguamenti o rettifiche alla pianificazione sovraordinata.

Carta di Sintesi della Pericolosità

Con delibera della Giunta provinciale n.1317 d.d. 04.09.2020 è stata approvata la "Carta di sintesi della pericolosità". La variante cartografica è stata sovrapposta con la Cartografia CSP come documenta l'allegato *VERIFICA CSP* oggetto della presente variante.

Tale documento individua per ciascuna variante le particelle edificabili e fondiari interessate da variazione di destinazione di zona e relativa classe di penalità.

3. VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SCELTE URBANISTICHE RISPETTO ALLE RECENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSUMO DI SUOLO INTRODOTTE DALL'ART.18 DELLA L.P 15/2015

Non prevedendo nuove aree edificabili, la variante risponde in conformità alle disposizioni dell'Art. 18 - Limitazione del consumo di suolo.

Il cambio di zona previsto peraltro prevede il cambio di destinazione da area residenziale di completamento ad area per la viabilità locale di progetto e introduzione specifico riferimento normativo puntuale (Art.14, comma5).

L'adeguamento alla L.P. 6/2020 ha invece aperto nuove possibilità sul tema della ricettività promuovendo il recupero dell'esistente ed evitando aree di nuova espansione che rimangono inalterate nel numero rispetto alla pianificazione vigente.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Richiamati i contenuti del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 20 della L.P.15/2015 e sulla scorta delle indicazioni operative previste dall'art. 18 comma 1 lett. e) della LP 15/2015 in materia di limitazione di consumo di suolo, si può in sintesi affermare che la Variante al PRG del comune di Amblar - Don non produce effetti significativi sul quadro paesaggistico e ambientale, né rispetto alle indicazioni confermate dalla pianificazione sovraordinata del Piano Urbanistico Provinciale. La Variante risulta infatti coerente con le disposizioni contenute nello strumento urbanistico vigente e non produce interferenze significative con i gradi di penalità previsti dalla Carta di Sintesi della Pericolosità.

Le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere assunte ed esplicitate nella Delibera del Consiglio Comunale di adozione del PRG, ai sensi del comma 7 dell'art. 3Bis del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.